

## RESOCONTO SOMMARIO

76.

### SEDUTA DI LUNEDÌ 17 OTTOBRE 1994

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LUCIANO VIOLANTE

#### INDICE

PAG.	PAG.
<b>Disegno di legge di conversione</b> (Discussione):	
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 settembre 1994, n. 538, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di accertamento, contenzioso, potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione (1241) e della concorrente proposta di legge: Agostinacchio ed altri: Misure urgenti per la definizione delle controversie tributarie pendenti (941) .....	3
Presidente .....	3, 6
Asquini Roberto, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> .....	4
Bono Nicola (gruppo alleanza nazionale-MSI), <i>Relatore</i> .....	4
Garavini Andrea Sergio (gruppo rifondazione comunista-progressisti) .....	5
Pace Giovanni (gruppo alleanza nazionale-MSI) .....	5
Visco Vincenzo (gruppo progressisti-federativo) .....	4
<b>Disegno di legge di conversione</b> (Discussione):	
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 1994, n. 530, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti (1194) ...	6
Presidente .....	6, 7, 8
Emiliani Vittorio (gruppo progressisti-federativo) .....	6
Gerardini Franco (gruppo progressisti-federativo) .....	7
Lenti Maria (gruppo progressisti-federativo) .....	7
Matteoli Altero, <i>Ministro dell'ambiente</i> .....	6, 8
Pasinato Antonio (gruppo CCD), <i>Relatore</i> ...	6, 8
Scalia Massimo (gruppo progressisti-federativo) .....	8

**N.B.** I documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula sono pubblicati nell'*Allegato A*.  
 Gli atti di controllo e di indirizzo presentati e le risposte scritte alle interrogazioni sono pubblicati nell'*Allegato B*.

	PAG.		PAG.
<b>Disegno di legge di conversione</b> (Seguito della discussione):		<b>Inversione dell'ordine del giorno:</b>	
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 settembre 1994, n. 535, recante disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione (1211) .....	9	<i>Presidente</i> .....	8
<i>Presidente</i> .....	9	Liotta Silvio (gruppo forza Italia), <i>Presidente della V Commissione</i> .....	8
Finocchiaro Fidelbo Anna (gruppo progressisti-federativo) .....	9	<b>Missioni</b> .....	3
<b>Interrogazioni</b> (Svolgimento):		<b>Sull'ordine dei lavori:</b>	
<i>Presidente</i> .....	3	<i>Presidente</i> .....	8, 10
Bonfietti Daria (gruppo progressisti-federativo) .....	3	Gramazio Domenico (gruppo alleanza nazionale-MSI) .....	10
Lo Porto Guido, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i> .....	3	Liotta Silvio (gruppo forza Italia), <i>Presidente della V Commissione</i> .....	8
		<b>Ordine del giorno della seduta di domani</b> .....	10

**La seduta comincia alle 16,30.**

MARIO BACCINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta pomeridiana del 12 ottobre 1994, che è approvato.

**Missioni.**

PRESIDENTE comunica che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Acierno, Aimone Prina, Bassi Lagostena, Comino, D'Onofrio, Fassino, Fumagalli Carulli, Gnutti, Maroni, Mazzetto, Rocchetta, Rodeghiero e Tremaglia sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono tredici, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'allegato A ai resoconti della seduta odierna.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato A ai resoconti della seduta odierna.

**Svolgimento di interrogazioni.**

GUIDO LO PORTO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*, rispondendo all'interrogazione Bonfietti n. 3-00079 sull'accertamento delle responsabilità relative alla tragedia di Ustica (*vedi l'allegato A*), fa presente che in merito a quella vicenda non è mai stato opposto il segreto di Stato.

Il Ministero della difesa si è peraltro costituito parte civile nel processo in atto, mettendosi ampiamente a disposizione dei giudici ai fini dell'acquisizione di documenti anche riservati. In questo modo il Ministero ha inteso differenziare la propria posizione da quella di propri dipendenti eventualmente coinvolti nella vicenda, nei

confronti dei quali sono stati adottati i provvedimenti necessari qualora ne ricorrerono i presupposti giuridici.

DARIA BONFIETTI, replicando per la sua interrogazione n. 3-00079, prende atto della risposta – certo formalmente corretta – fornita dal Governo. Tuttavia, non può non rilevare come, a fronte di procedimenti di piena correttezza formale, dopo quattordici anni non sia stato possibile far luce sui fatti di Ustica. È vero che sulla vicenda non venne mai opposto il segreto di Stato; occorre allora che il Governo, manifestando una precisa volontà politica, si chieda quali siano gli strumenti appropriati per fare sì che ufficiali e sottufficiali dell'aeronautica militare, depositari della conoscenza sugli eventi che si sono verificati, collaborino pienamente all'accertamento della verità.

PRESIDENTE constata l'assenza del deputato Mario Caruso; s'intende che abbia rinunciato alla sua interrogazione n. 3-00139 sugli sbarchi di immigrati clandestini a Mazara del Vallo (*vedi l'allegato A*).

**Discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 settembre 1994, n. 538, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di accertamento, contenzioso, potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione (1241) e della concorrente proposta di legge: Agostinacchio ed altri: Misure urgenti per la definizione delle controversie tributarie pendenti (941).**

PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 4 ottobre scorso la Camera ha delibe-

rato in senso favorevole sulla esistenza dei presupposti richiesti dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 538 del 1994, di cui al disegno di legge di conversione n. 1241.

Avverte che su questo disegno di legge sono state presentate due questioni pregiudiziali di costituzionalità, rispettivamente dai deputati Soda ed altri e Visco ed altri (*vedi l'allegato A*) e che, con il consenso dei presentatori, all'esame e alla votazione delle questioni pregiudiziali si passerà in altra seduta, prima della conclusione della discussione sulle linee generali.

Dichiara aperta la discussione sulle linee generali, ricordando che nella seduta del 13 ottobre scorso la VI Commissione (Finanze) è stata autorizzata a riferire oralmente.

NICOLA BONO, *Relatore*, riferendo oralmente, osserva che il provvedimento non costituisce una nuova sanatoria fiscale, ma una modifica strutturale volta a normalizzare il rapporto tra fisco e contribuenti, superando l'attuale sistema che produce più liti che entrate per lo Stato.

Tra i nuovi istituti introdotti con il provvedimento in esame, si segnala l'accertamento con adesione, esteso nel testo della Commissione anche ai soggetti IR-PEG e perfezionato nella sua efficacia. Si tratta di uno strumento di natura permanente che potrà garantire un forte gettito erodendo i margini dell'evasione e riducendo drasticamente gli adempimenti formali.

Inoltre l'introduzione del potere di annullamento o revoca degli atti illegittimi o infondati consentirà all'amministrazione di porre rimedio in modo rapido ed efficace ad eventuali errori.

Quanto alla norma sulla chiusura delle liti pendenti, essa non ha nulla in comune con i condoni del passato, ma serve ad eliminare le controversie di minimo ammontare, che possono essere definite se non sono ancora state decise in primo grado.

Si introduce poi la conciliazione giudiziale su tutte le controversie tributarie che non siano risolvibili in base a prove certe.

Ulteriore innovazione è quella relativa alla responsabilità patrimoniale dei dipendenti dell'Amministrazione fiscale, che viene limitata ai casi di dolo o colpa grave, per evitare che la riforma naufraghi a causa del timore dei dipendenti di incorrere in responsabilità.

Si prevede poi una procedura di accertamento automatizzato a cura dell'anagrafe tributaria per i tributi avverso i quali non è ammesso ricorso alle commissioni tributarie.

Altre disposizioni istituiscono il servizio ispettivo di sicurezza, presso il Ministero delle finanze, incaricato di assicurare l'osservanza dei doveri da parte dei dipendenti delle amministrazioni finanziarie civili e militari; ciò dovrebbe porre rimedio ai fenomeni di corruzione.

Vengono poi introdotte alcune modifiche all'ordinamento del SECIT, e si prevede a velocizzare le procedure di assunzione.

Data la rilevanza del provvedimento, e le aspettative che ha ingenerato nei contribuenti, ne sollecita la rapida approvazione.

ROBERTO ASQUINI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*, avverte che il Governo si riserva di intervenire in sede di replica.

VINCENZO VISCO rileva che il provvedimento, oggetto di un'ampia campagna propagandistica, è alquanto singolare e discutibile.

Un effettivo accertamento con adesione prevede una verifica con contraddittorio della situazione del contribuente al termine della quale questo può accettare le conclusioni dell'amministrazione o ricorrere, mentre il concordato delineato dal provvedimento appare vago sotto il profilo delle procedure e sembra lasciare spazio a possibili transazioni fra amministrazione finanziaria e contribuenti. Sembra dunque delinearsi un condono di massa con la finalità immediata di raccogliere entrate per la manovra finanziaria.

Un altro aspetto inquietante è quello della conciliazione giudiziale. Una simile soluzione, che caratterizza il sistema a regime, suscita seri dubbi anche sotto il profilo della legittimità costituzionale.

Tutta la materia è stata trattata in modo superficiale; per introdurre un accertamento vero e proprio occorrerebbe infatti riorganizzare preliminarmente l'amministrazione.

Quanto al servizio ispettivo di sicurezza, per funzionare esso dovrebbe essere indipendente e adeguatamente attrezzato. Il provvedimento delinea invece un modello utile solo a fini propagandistici.

Discutibile, infine, appare la norma concernente il personale dirigenziale recata dall'articolo 13.

Il gruppo progressisti-federativo presenterà vari emendamenti tesi a modificare profondamente il provvedimento, che certo non è così innovativo come si vorrebbe far credere.

GIOVANNI PACE fa presente il carattere puntuale e diligente della relazione, che ha fatto peraltro seguito ad un lavoro svolto in Commissione altrettanto scrupolosamente. Ciò avrebbe dovuto fugare ogni dubbio sulla validità del provvedimento, mentre l'intervento del deputato Visco ha delineato un panorama quasi catastrofico.

Il concordato tributario, istituto già esistente nell'ordinamento tributario italiano e abbandonato nel 1973-74, viene oggi riproposto con procedure e garanzie tali da garantire rigorosi controlli sulle dichiarazioni dei redditi; controlli ostacolati, fino ad oggi, da una legislazione farraginosa, e spesso incomprensibile. Il carico annuo di ricorsi pendenti è tale da impegnare il personale addetto in modo così pesante da rendere impossibile l'effettuazione dei necessari controlli. Questo stato di cose non consente certo di combattere l'evasione.

Di qui la validità del provvedimento, cui farà seguito una riforma complessiva del sistema tributario, per la quale tuttavia sono necessari tempi più lunghi.

Positiva in particolare è la disposizione, suggerita in altra sede dalle opposizioni di

sinistra, che prevede agevolazioni in favore delle imprese che abbiano assunto giovani disoccupati, con rispetto delle condizioni di lavoro.

Opportuno è, inoltre, il tentativo di sbloccare le liti pendenti, entro limiti precisi che il provvedimento ha cura di fissare; sono da condividere altresì, l'istituto della conciliazione totale o parziale che non regala nulla ai contribuenti ed è sempre sottoposta al controllo della commissione tributaria; nonché il principio dell'autotutela in materia finanziaria. Auspica pertanto l'approvazione del provvedimento.

ANDREA SERGIO GARAVINI riconosce l'importanza del provvedimento, che reca significative modificazioni nell'ordinamento tributario. Ciò che preoccupa è il senso in cui procede la riforma del sistema fiscale, che con esso — non senza aspetti di grave improvvisazione — si va apprestando. Infatti, l'obiettivo di essa non è un'efficace lotta all'evasione fiscale, con appropriata considerazione delle ragioni dello Stato e del dovere di equità nel prelievo tributario.

Si crede forse di risolvere il problema con l'accertamento con adesione, risolvendo cioè un concordato tributario vecchio di decenni? Il nuovo Governo ha fermato, invece di accelerare, la realizzazione di studi di settore che sarebbero necessari per mettere l'amministrazione finanziaria in condizione di verificare l'adeguatezza del reddito dichiarato. In mancanza di essi, si dovrà arrivare ad una contrattazione dei limiti di reddito con le organizzazioni professionali e di categoria — una sorta di *minimum tax* concordata — oppure ad una ancor maggiore arbitrarietà dell'amministrazione e del singolo funzionario.

Meglio sarebbe, invece, concentrare gli sforzi degli uffici finanziari verso un necessario e risolutivo rafforzamento delle capacità di accertamento sui redditi effettivi dei contribuenti.

Si cerca la soluzione del problema sul piano del contenzioso, consentendone la definitiva estinzione mediante il paga-

mento di una piccolissima quota (il 10 per cento, ridotto al 5 dalla Commissione) del valore della lite. Si tratta di una vera e propria resa dello Stato, che per le controversie maggiori prevede, poi, la conciliazione giudiziale.

Occorre, d'altronde, rivedere il rapporto fra la fiscalità e le imprese nel loro complesso, piuttosto che colpire lo spirito della mutualità con le nuove regole sulla tassazione delle cooperative (*Reiterati commenti del deputato Gramazio — Richiami del Presidente*).

Anche l'istituzione del Servizio ispettivo di sicurezza, con compiti e poteri analoghi a quelli di polizia e magistratura eppure di nomina ministeriale, è del tutto inefficace in presenza di una siffatta politica fiscale. Del resto, lo spirito del provvedimento viene contraddetto dalle previsioni, dettagliate e minuziose, in esso contenute e ispirate alla più vieta logica burocratico-gerarchica.

Il gruppo di rifondazione comunista-progressisti ha predisposto una serie di emendamenti, che raccomanda all'attenzione dell'Assemblea (*Applausi dei deputati dei gruppi di rifondazione comunista-progressisti e progressisti-federativo*).

PRESIDENTE rinvia ad altra seduta il seguito della discussione.

**Discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 settembre 1994, n. 530, recante disposizioni in materia di riutilizzo dei residui derivanti da cicli di produzione o di consumo in un processo produttivo o in un processo di combustione, nonché in materia di smaltimento dei rifiuti (1194).**

PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 21 settembre scorso la Camera ha deliberato in senso favorevole sulla esistenza dei presupposti richiesti dal secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione per l'adozione del decreto-legge n. 530 del 1994, di cui al disegno di legge di conversione n. 1194.

Dichiara aperta la discussione sulle linee generali, ricordando che nella seduta del 13 ottobre scorso la VIII Commissione (Ambiente) è stata autorizzata a riferire oralmente.

Informa che il presidente del gruppo parlamentare progressisti-federativo ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazione nelle iscrizioni a parlare, ai sensi del comma 2 dell'articolo 83 del regolamento.

ANTONIO PASINATO, *Relatore*, riferendo oralmente, fa presente che il provvedimento costituisce un'anticipazione di un intervento di più ampio respiro, che interverrà con la completa attuazione delle direttive comunitarie in materia.

Il provvedimento mira a superare nell'immediato le incertezze sul diritto vigente, costituendo una normativa-ponte che dà certezza agli operatori evitando comunque pericoli per l'ambiente e per la salute.

In particolare si dettano definizioni dirette a distinguere i residui riutilizzabili dai rifiuti, superando l'ambiguità che aveva determinato la paralisi delle attività del settore, dopo una pronuncia della Corte costituzionale.

La nuova disciplina del riutilizzo dei residui sostituisce la previgente normativa sulle materie prime secondarie, disciplinando la zona grigia tra smaltimento e riutilizzo.

Il provvedimento è diretto, nel rispetto dell'ambiente, a promuovere le attività di riutilizzo rispetto alla distruzione dei rifiuti.

Per questo ne auspica una rapida approvazione.

ALTERO MATTEOLI, *Ministro dell'ambiente*, si riserva di intervenire in replica.

VITTORIO EMILIANI sottolinea che in Italia è ancora troppo limitato il riutilizzo dei rifiuti e dei residui derivanti da cicli industriali.

Il provvedimento rappresenta un peggioramento rispetto ai precedenti di cui costituisce reiterazione: sono state infatti introdotte una serie di disposizioni che ne

indeboliscono l'impianto complessivo. In particolare non ancora adeguati appaiono i meccanismi di controllo. Occorre per questo dare effettiva operatività all'albo nazionale delle imprese esercenti lo smaltimento dei rifiuti, nonché attivare meccanismi di automatismo industriale.

Il lavoro svolto dalla Commissione, cui ha contribuito anche il gruppo progressisti-federativo, è stato senza dubbio positivo. Peraltro, a causa dei limiti che caratterizzano alcune parti del provvedimento, il giudizio complessivo non può non essere critico.

**PRESIDENTE** constata l'assenza del deputato Sciacca, iscritto a parlare; si intende che vi abbia rinunciato.

**MARIA LENTI** osserva che il testo del provvedimento, nelle successive reiteratezioni che ha subito, è stato peggiorato ed è riduttivo rispetto ai problemi che affronta. La classificazione e la definizione dei rifiuti e dei residui avviene prima che siano emanate le direttive comunitarie in materia, laddove sarebbe stato opportuno procedere almeno di pari passo.

Il provvedimento in definitiva dovrà necessariamente essere rivisto, a pena di aumentare la confusione esistente soprattutto fra rifiuto e residuo. Sarebbe stato più opportuno quindi un testo unico che coordinasse con la normativa europea le norme che si sono stratificate nel tempo.

**FRANCO GERARDINI** rileva come il provvedimento è giunto alla sesta reiterazione, procrastinando il recepimento di due direttive comunitarie in materia di rifiuti. Si tratta quindi di strumento legislativo non coerente con le decisioni assunte dal Parlamento, che ne aveva autorizzato il recepimento con la legge comunitaria del 1993.

È stata più volte sollecitata la redazione di un testo unico delle norme sui rifiuti, oggi sparse in circa novecento provvedimenti, spesso adottati in ritardo o in modo disorganico, producendo incertezze e lacune che recano notevoli problemi per gli operatori e consentono gravi danni all'ambiente.

L'aumentata produzione di rifiuti rende ancor più urgente il problema della riduzione di essa alla fonte o del ricupero e riutilizzo dei materiali per la massima parte destinati ora a discariche, sovente abusive.

L'Italia, infatti, non è attrezzata per lo smaltimento: ciò ha dato luogo a danni ambientali, che non sono adeguatamente perseguiti per insufficienza delle normative e delle strutture amministrative. All'emergenza ambientale e sanitaria derivante dallo smaltimento abusivo si aggiunge il problema derivante dall'inserirsi della malavita organizzata in questo lucroso affare.

Occorre maggiore coerenza nell'azione di Governo, in particolare per sollecitare le regioni all'adempimento dei compiti programmati loro spettanti, a cominciare dalla determinazione dei siti per le discariche.

Occorre colmare il grave ritardo esistente, ad esempio in materia di ricupero degli imballaggi. Su questi temi sono state presentate, in questa e nella passata legislatura, proposte di legge che meriterebbero adeguata attenzione. Occorre chiarire quali possono essere le possibili utilizzazioni dei materiali di rifiuto, nel rispetto delle garanzie ambientali e sanitarie, anche attraverso la creazione di un loro mercato, sorretto da ben rigorosi controlli.

Bisogna prescindere da meri criteri estrinseci o volontaristici nella determinazione della categoria di rifiuto, distinguendo invece — sulla base della concreta realtà delle singole materie — tra rifiuti destinati all'abbandono e sostanze passibili di riutilizzo.

Ciò non è privo il rilievo per quanto concerne il regime autorizzatorio e sanzionatorio.

L'annullamento di talune norme regolamentari adottate nel 1990 ha determinato gravi problemi di funzionalità degli impianti di smaltimento — oberati da un accresciuto flusso di materiali di rifiuto — incentivando le attività illecite di operatori senza scrupoli. Si richiederà certamente una normativa-ponte, quella del regolamento autorizzato dalla legge comunitaria. In questo senso va la puntuale disciplina

del reimpiego, contenuta in un emendamento che il gruppo progressisti-federativo presenterà all'esame dell'Assemblea.

Si augura che nel corso del dibattito sia possibile apportare le necessarie correzioni al provvedimento nel senso di una più chiara disciplina dello smaltimento e del ricupero e di un più rigoroso regime di controlli.

Ulteriori contributi ha elaborato il suo gruppo per sovvenire alle esigenze delle fasce più deboli in materia di tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (*Applausì dei deputati del gruppo progressisti-federativo*).

**PRESIDENTE** avverte che è stato presentato dal deputato Scalia un ordine del giorno di non passaggio all'articolo unico (*vedi l'allegato A*), che sarà esaminato in altra seduta. Dichiarata chiusa la discussione sulle linee generali.

**ANTONIO PASINATO**, *Relatore*, rileva che bisogna evitare norme che di fatto impediscono le attività di riutilizzo dei rifiuti.

Quanto al sistema dei controlli, occorre chiarire che il sistema informativo attuale non funziona, e va pertanto riformato.

Occorre dunque un dibattito costruttivo sul merito dei problemi, evitando le sterili polemiche talvolta emerse anche in Commissione.

**ALTERO MATTEOLI**, *Ministro dell'ambiente*, rileva che dagli interventi è emersa unanimemente la necessità di una normativa in materia. Il provvedimento d'altre ben rappresenta una disciplina-ponte in attesa di una organica normativa: il tentativo è quello di definire una disciplina semplificata sulla circolazione dei rifiuti destinati al ricupero, e peraltro ben distinta da quella sullo smaltimento dei rifiuti nell'ambiente. In tal modo si vuole arrivare ad una distinzione tra rifiuto e residuo.

Nel sottolineare il lavoro proficuo e costruttivo svolto in Commissione, per opera in particolare del relatore ma anche — e ne dà atto — dei gruppi di opposizione,

sollecita una rapida approvazione del provvedimento, assicurando l'impegno del Governo a predisporre un testo unico in materia.

**PRESIDENTE** rinvia ad altra seduta il seguito del dibattito.

**MASSIMO SCALIA**, parlando per un richiamo al regolamento, fa presente che il comma 3 dell'articolo 84 del regolamento prevede che gli ordini del giorno di non passaggio agli articoli sono votati al termine della discussione sulle linee generali. Si chiede pertanto perché non sia stato posto in votazione tale strumento.

**PRESIDENTE** fa presente che lo strumento richiamato dall'onorevole Scalia sarà votato alla ripresa del dibattito testé rinviato ad altra seduta.

#### **Sull'ordine dei lavori.**

**SILVIO LIOTTA**, *Presidente della V Commissione*, parlando sull'ordine dei lavori, chiede il rinvio alla Commissione del disegno di legge di conversione n. 1271, di cui al punto 4 dell'ordine del giorno.

**PRESIDENTE** avverte che su questa richiesta del presidente della V Commissione l'Assemblea sarà chiamata a pronunciarsi nella seduta di domani.

#### **Inversione dell'ordine del giorno.**

**SILVIO LIOTTA**, *Presidente della V Commissione*, propone un'inversione dell'ordine del giorno nel senso di passare subito al punto 6.

**PRESIDENTE** ritiene che, non essendovi obiezioni, possa rimanere così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*



**Seguito della discussione del disegno di legge: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 settembre 1994, n. 535, recante disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione (1211).**

PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 13 ottobre scorso è iniziata la discussione sulle linee generali.

Avverte che è stata presentata, dai deputati Grimaldi ed altri, nel prescritto numero, una questione pregiudiziale di costituzionalità (*vedi l'allegato A*). Con il consenso dei presentatori, all'esame ed alla votazione della pregiudiziale si passerà in altra seduta, prima della conclusione della discussione sulle linee generali.

ANNA FINOCCHIARO FIDELBO ricorda che, dopo la riforma dell'articolo 68 della Costituzione approvata nella scorsa legislatura, il Governo adottò mediante decreto-legge norme d'attuazione che soggiacquero ad asperre critiche da parte della dottrina, la quale vi rivelò aspetti di incostituzionalità. In particolare si rilevò come la prevista trasmissione degli atti alla Camera di appartenenza ove fosse eccepita la prerogativa dell'insindacabilità riproponesse una procedura superata dalla riforma costituzionale dianzi introdotta, consentendo manovre dilatorie e alterando il rapporto fra legislativo e giudiziario quale configurato dal nuovo testo dell'articolo 68 della Costituzione. Per questo, il decreto-legge venne lasciato decadere e più volte reiterato.

Il testo del provvedimento che ora la Commissione sottopone all'Assemblea prevede l'ipotesi di accoglimento dell'eccezione di applicabilità del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione da parte del giudice procedente, e quella della remissione degli atti alla Camera di appartenenza qualora il giudice, pur non accogliendo l'eccezione, non la ritenga manifestamente infondata.

Questa formulazione incontra le medesime obiezioni sopra ricordate, giacché non

muta in alcun modo la possibilità di indebito uso della prerogativa costituzionale, che può venire addotta riguardo a qualsiasi tipo di procedimento. Ciò comporta un grave rischio per l'autorevolezza del Parlamento, fornendo un'arma anche a coloro che in passato fecero dell'immunità parlamentare un uso indecoroso. In particolare, la sospensione di novanta giorni, conseguente alla trasmissione degli atti alla Camera, potrebbe favorire anche i deputati che, cessati dal mandato, siano ora sottoposti a misure cautelari.

L'attuale disciplina dell'insindacabilità configura una causa sostanziale di esclusione dell'autigiuridicità del fatto. Come rilevato in dottrina, competente a conoscere su tali cause è sempre il giudice ordinario: pertanto, la riforma dell'articolo 68 della Costituzione dovrebbe avere travolto la competenza della Giunta per le autorizzazioni a procedere sulla materia. Il rimedio ultimo a difesa delle prerogative e dell'autonomia del Parlamento è dunque posto nel conflitto d'attribuzione.

Strumentale e inconfidente è il richiamo alle sentenze della Corte costituzionale, che radicherebbero nella Camera di appartenenza il giudizio sull'insindacabilità. In realtà, in quei casi, era in contestazione non la spettanza, ma le forme di esercizio di quel potere. Nel contesto, che esula da un procedimento di *vindicatio potestatis*, vanno dunque intese le affermazioni del giudice costituzionale.

Occorre piuttosto considerare la natura della scelta politica di affidare ad uno o ad altro potere il giudizio sulla sussistenza dell'insindacabilità. Non sembra giustificato il timore di uno straripamento della magistratura dalle sue attribuzioni, comunque sanzionabile in sede di conflitto d'attribuzione. È invece grave e consistente il pericolo che l'autorevolezza dell'istituzione parlamentare venga sminuita da una scelta che i cittadini non condividerebbero (*Applausi*).

PRESIDENTE rinvia ad altra seduta il seguito della discussione.

### Sull'ordine dei lavori.

DOMENICO GRAMAZIO, parlando sull'ordine dei lavori, fa presente che nella seduta odierna non è stato possibile svolgere l'interrogazione Caruso Mario n. 3-00139, alla quale egli aveva aggiunto la sua firma, per un suo lieve ritardo nel giungere in aula.

In considerazione dell'importanza dell'argomento, chiede se non sia possibile svolgere questo strumento del sindacato ispettivo nella seduta di venerdì, per la quale il sottosegretario di Stato per la difesa ha già manifestato la sua disponibilità.

PRESIDENTE assicura che se interrogazione analoga a quella oggi decaduta sarà presentata e se sarà confermata la disponibilità del Governo, rappresenterà in sede di Conferenza dei presidenti di gruppo l'esigenza manifestata dal deputato Gramazio.

### Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE comunica l'ordine del giorno della seduta di domani.

Martedì 18 ottobre 1994, alle 9,30:

1. — Dichiarazione di urgenza di progetti di legge.

2. — *Discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 19 settembre 1994, n. 545, recante norme di interpretazione e di modificazione del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive integrazioni, concernente la soppressione dell'EFIM (1271).

3. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 agosto 1994,

n. 522, recante disposizioni urgenti per assicurare il funzionamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero (1185).

— *Relatore:* Amoruso.

(*Relazione orale*).

4. — *Seguito della discussione del disegno e della proposta di legge:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 settembre 1994, n. 538, recante disposizioni fiscali urgenti in materia di accertamento, contenzioso, potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione (1241).

Agostinacchio ed altri: Misure urgenti per la definizione delle controversie tributarie pendenti (941).

— *Relatore:* Bono.

(*Relazione orale*).

5. — *Discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 517, recante disposizioni urgenti per il risanamento ed il riordino della RAI S.p.A. (1181).

— *Relatore:* Paissan.

6. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 settembre 1994, n. 535, recante disposizioni urgenti per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione (1211).

— *Relatori:* Azzano Cantarutti, per la I Commissione; Fragalà, per la II Commissione.

(*Relazione orale*).

**La seduta termina alle 20,15.**